CAMERA DEI DEPUTATI N. 3855

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori VIGNOLA e COLELLA

APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 novembre 1971 (Stampato n. 1609)

Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° dicembre 1971

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In conformità alle norme per il riordinamento della sperimentazione agraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, viene istituito l'Istituto sperimentale per il tabacco con sede in Scafati.

ART. 2.

L'Istituto sperimentale per il tabacco provvede agli studi e alle ricerche riguardanti: la genetica, il miglioramento e la costituzione delle varietà coltivate, il controllo della produzione e della certificazione del seme; la biochimica; le tecniche di coltivazione e di cura; la difesa fitosanitaria in campo e in magazzino; le tecniche di lavorazione, di fermentazione e di trasformazione del tabacco, nel quadro delle esigenze dell'industria manifatturiera. nonchè le in-

dagini economiche sulla produzione, lavorazione e commercio del tabacco.

L'Istituto è articolato in sei sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Lecce, Bovolone e Roma. Le funzioni, i programmi, le attrezzature ed i relativi mezzi finanziari delle singole sezioni saranno determinati nel programma di riordinamento dell'Istituto, che dovrà assicurare e definire una relativa autonomia operativa delle sezioni. In particolare la sezione operativa di Lecce dovrà disporre della sezione di biochimica e del tabacchificio sperimentale anche per la trasformazione e fermentazione dei tabacchi di seme levantino. La formulazione del programma di riordinamento e delle successive variazioni è di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, d'intesa con il Comitato nazionale della sperimentazione agraria.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro potranno essere istituite nuove sezioni operative periferiche, sentito il Comitato nazionale della sperimentazione agraria. Con lo stesso decreto sarà provveduto alle eventuali modifiche della dotazione organica dell'Istituto sperimentale per il tabacco, limitatamente al ruolo dei direttori di sezione operativa.

ART. 3.

L'Istituto sperimentale per il tabacco subentra a tutti gli effetti giuridici all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi che viene soppresso e il cui patrimonio è devoluto all'Istituto di cui alla presente legge. L'Istituto stesso avrà in uso gli immobili, le attrezzature, le aziende ed i campi sperimentali siti in Scafati di proprietà della Amministrazione dei Monopoli di Stato alle condizioni ed al canone da stabilirsi con apposite convenzioni.

I trasferimenti in proprietà di detto patrimonio, limitatamente alle esigenze funzionali, dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato all'Istituto sperimentale per il tabacco, verranno disposti con provvedimenti da emanarsi dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di scioglimento dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedendo alle operazioni di liquidazione, conserverà alla sua originaria destinazione in favore della tabac-

chicoltura Salentina il patrimonio immobiliare e i laboratori di ricerca annessi, provenienti dalla sezione Salentina di Lecce.

ART. 4.

Gli allegati I – tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* – e II al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono sostituiti dagli allegati e dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per i posti di cui alle allegate tabelle, lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non opera la corrispondente diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo.

Il numero dei posti previsto al Capitolo 1112 dell'Allegato n. 3 della tabella n. 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972 viene aumentato da 281 a 369.

ART. 5.

In conformità all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono organi dell'Istituto sperimentale per il tabacco:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Presidente;
3) il Comitato scientifico;
4) il Collegio dei Revisori dei conti.

Per la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dai seguenti:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ed è inoltre composto:

a) da tre rappresentanti dei tabacchicoltori, ivi compreso un rappresentante degli organismi cooperativi, scelti dal Ministro dell'agricoltura e foreste su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

b) da un rappresentante dei trasformatori scelto dal Ministro dell'agricoltura e foreste in una terna proposta dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

c) da cinque esperti designati dalle Regioni che abbiano rilevanti interessi tabacchicoli:

d) da due funzionari di carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e foreste, designati dal Ministro;

e) da un rappresentante del personale dell'Istituto;

f) da un esperto di chiara fama, scelto dal Ministro dell'agricoltura e foreste fra docenti universitari di discipline interessanti l'agricoltura;

g) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Direttore dell'Istituto assume le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione ».

Per la composizione del Comitato scientifico dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato scientifico è composto dal Direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori delle sezioni operative centrali e periferiche, da due sperimentatori eletti ogni quattro anni dagli sperimentatori in servizio presso l'Istituto, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche ».

ART. 6.

Per le proprie esigenze funzionali, l'Istituto sperimentale per il tabacco si avvale, oltre che dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, dei fondi FEOGA.

La spesa derivante dall'inquadramento del personale di cui alla presente legge fa carico alle disponibilità esistenti nei capitoli 1111 e 1112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972.

ART. 7.

Il servizio prestato presso l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dal personale inquadrato ai sensi del successivo articolo 8, può essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto è effettuato in base alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il predetto personale ha facoltà di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione dell'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese anche al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

È fatto divieto all'Istituto sperimentale per il tabacco di assumere a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma personale non di ruolo per l'assolvimento delle funzioni proprie dei posti dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

ART. 8.

Il personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in attività di servizio al 31 dicembre 1970, inquadrato e disciplinato dai regolamenti per il personale impiegatizio ed operaio approvati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 16 gennaio 1964, è inquadrato direttamente nei ruoli del personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria come segue:

il direttore nel ruolo dei direttori;

i capi servizio, i direttori di sperimentazione e i vice direttori di sperimentazione nel ruolo dei direttori di sezione;

i consiglieri tecnici nel ruolo degli sperimentatori;

i consiglieri di amministrazione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

gli appartenenti al ruolo tecnico della carriera di concetto nel ruolo degli esperti;

gli appartenenti al ruolo amministrativo della carriera di concetto nel ruolo dei segretari contabili;

gli appartenenti al ruolo del personale d'ordine e di dattilografia nel ruolo del personale esecutivo;

gli appartenenti al ruolo del personale d'anticamera nel ruolo degli uscieri;

gli appartenenti al ruolo degli autisti nel ruolo degli autisti.

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del personale di anticamera e degli autisti, che abbiano prestato per almeno

tre anni mansioni come personale d'ordine e di dattilografia, saranno collocati, previo concorso riservato e purché in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conservando la qualifica rivestita nel ruolo di provenienza.

Gli operai agricoli in servizio presso le sezioni di Scafati, Lecce e Bovolone dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono inquadrati, con la qualifica di operaio comune - qualifica di mestiere: bracciante agricolo - nei ruoli degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e destinati a prestare servizio presso le sezioni operative dell'Istituto sperimentale per il tabacco. In particolare valgono le seguenti norme: vengono inquadrati n. 45 operai di Scafati in servizio successivamente al 24 ottobre 1969, gli operai di Bovolone per un massimo di 10 unità e gli operai di Lecce per un massimo di 15 unità, che abbiano prestato almeno n. 90 giornate lavorative nel biennio 1969-70 e che siano stati addetti a specifiche mansioni inerenti la sperimentazione.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo di cui al precedente comma, sono preferiti coloro che abbiano prestato servizio per un maggior numero di giornate lavorative e, a parità di queste ultime, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 3 del 10 gennaio 1957.

Le dotazioni organiche dei capi operai, degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono complessivamente aumentate di 88 unità.

Gli operai di ruolo, con la qualifica di capo operaio ed in possesso di idoneo titolo di studio, potranno essere inquadrati, previo concorso riservato, nel ruolo degli esperti, purché abbiano svolto ininterrottamente e con profitto mansioni di esperto per almeno 5 anni.

Gli operai di ruolo, con qualifica di capo operaio, che abbiano prestato, per almeno 3 anni, mansioni di dattilografia e di disegnatore, potranno essere inquadrati, previo concorso riservato e purché in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai agricoli, inquadrati ai sensi dei precedenti commi, possono conseguire, mediante concorso interno, il passaggio nel ruo-

lo dei preparatori, nel limite del 50 per cento della dotazione organica prevista per i preparatori dell'Istituto sperimentale per il tabacco.

Al concorso riservato per la nomina ad esperto di cui al precedente settimo comma, possono essere ammessi anche gli operai agricoli, inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che abbiano svolto con profitto mansioni di esperto per almeno 8 anni e siano provvisti di idoneo titolo di studio.

ART. 9.

Al personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, vengono riconosciute integralmente l'anzianità di servizio e la posizione economica acquisita e viene mantenuto il premio di rendimento ed incentivazione di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modifiche.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese anche al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria ai sensi degli articoli 72 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

ART. 10.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi ordinari dell'Istituto sperimentale per il tabacco di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione di questo sarà tenuta da un commissario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al quale sono conferiti i poteri del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

La gestione commissariale non potrà durare più di un anno.

Alla formulazione dei programmi di attività dell'Istituto sperimentale per il tabacco per l'anno 1972 provvede il commissario di cui al presente articolo, sentito il Direttore dell'Istituto e i direttori delle sezioni operative centrali e periferiche.

ART. 11.

Nei confronti del personale in servizio, anche in qualità di borsista, presso l'Istituto sperimentale per il tabacco e in altri Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Per particolari esigenze può essere assegnato a prestare servizio presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria il personale dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e del ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 12.

Il personale degli Istituti di sperimentazione agraria può essere destinato a prestare servizio anche presso le aziende agricole degli Istituti medesimi e delle rispettive sezioni operative periferiche poste in località diverse dalle sedi degli Istituti e delle sezioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e dalla presente legge.

ART. 13.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni.

ALLEGATO I

TABELLA A

CARRIERE DIRETTIVE SCIENTIFICHE

Ruoli del personale degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

Ruolo dei Direttori

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
825 772 609 535 443	Direttore Ordinario ... Direttore Straordinario .	23

Ruolo dei Direttori di Sezione

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
614 564 465 443	Direttore di Sezione Ordinario	144
387	Direttore di Sezione Straordinario	

Ruolo degli Sperimentatori

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
443 387 317 243	Sperimentatore.....	382

TABELLA B

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo amministrativo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
530	Ispettore Generale	6
426 387	Direttore di Divisione .	7
307 257 190	Direttore di Sezione.... Consigliere	14
		27

TABELLA C

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Ruolo degli Esperti degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Esperto Capo	18
302 260	Esperto principale	79
227 188 160	Esperto	78
		175

Segue: TABELLA C

Ruolo dei segretari contabili degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Segretario Capo.....	4
297 255	Segretario principale....	14
218 178 160	Segretario	14
		32

TABELLA D

Ruolo del personale esecutivo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
245	Coadiutore superiore ...	15
213 183	Coadiutore principale ...	65
163 133 120	Coadiutore	64
		144

TABELLA E

Ruolo dei preparatori degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
143 133	Preparatore capo Preparatore	174
		174

Ruolo degli uscieri degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
165 143	Commesso capo.....	28
133 115 100	Commesso	64
		92

Ruolo degli autisti degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria

N. Param.	QUALIFICA	Numero dei posti
133	Autista.....	44
		44

ALLEGATO II

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI RICER SPERIMENTAZIONE AGRARIA

ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA	Direttori	Direttori di Sezione operativa	Sperimentatori	Segretari amministrativi	Esperti	Segretari contabili	Personale esecutivo	Preparatori	Uscieri	Autisti	Totale organico istituti
Ist. sper. studio e difesa suolo	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Ist. sper. nutrizione piante ...	1	6	16	1	6	1	5	6	4	2	48
Ist. sper. patologia vegetale ...	1	6	16	1	7	1	6	7	2	1	48
Ist. sper. zoologia agraria.....	1	7	19	2	8	1	7	8	4	2	59
Ist. sper. agronomico	1	6	16	1	7	1	5	6	4	2	49
Ist. sper. meccanizzazione agricola.....	1	5	13	1	5	1	5	5	3	1	40
Ist. sper. per la zootecnia	1	13	35	2	13	3	13	13	7	4	104
Ist. sper. cerealicoltura	1	11	30	2	12	2	11	11	7	4	91
Ist. sper. colture foraggere ...	1	7	19	1	7	1	6	7	4	3	56
Ist. sper. orticoltura	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Ist. sper. colture industriali ...	1	7	18	1	7	1	7	7	4	2	55
Ist. sper. floricoltura	1	6	16	1	6	1	6	6	3	2	48
Ist. sper. viticoltura.....	1	7	18	1	7	1	7	7	4	2	55
Ist. sper. olivicoltura.....	1	5	12	1	5	1	4	5	4	1	39
Ist. sper. frutticoltura	1	7	19	1	7	1	7	7	4	2	56
Ist. sper. agrumicoltura	1	4	10	1	4	1	4	4	3	1	33
Ist. sper. selvicoltura.....	1	6	15	1	6	1	5	6	4	1	46
Ist. sper. assestamento for. e alpicoltura	1	3	8	1	4	1	3	3	2	1	27
Ist. sper. valor. tec. prod. agric.	1	4	11	1	4	1	4	5	3	1	35
Ist. sper. enologia	1	6	16	1	6	1	6	6	4	2	49
Ist. sper. elaiotecnica	1	3	8	1	3	1	3	3	3	1	27
Ist. sper. lattiero caseario.....	1	4	10	1	4	1	4	5	3	1	34
Ist. sper. per il tabacco	1	9	25	2	35	7	14	35	8	4	140
	23	144	382	27	175	32	144	174	92	44	1.237